

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6748 del 21/12/2018
Oggetto	OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 <i>ç</i> SOCIETA' AV GREEN 3 S.R.L. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI PARMA, VIA CALATAFIMI, 2 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI (BIOGAS) NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RIMINI, SANTA GIUSTINA, VIA FIUMICINO N. 12G
Proposta	n. PDET-AMB-2018-7035 del 21/12/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventuno DICEMBRE 2018 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 – SOCIETA' AV GREEN 3 S.R.L. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI PARMA, VIA CALATAFIMI, 2 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI (BIOGAS) NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RIMINI, SANTA GIUSTINA, VIA FIUMICINO N. 12G

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015, che assegna alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) la competenza in materia di AUA;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti;

VISTE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Rimini in data 29/11/2017 - assunta al protocollo di Arpae con il n. 11236 del 30/11/2017 (pratica ARPAE n. 33304/2017 - pratica SUAP 02582880346-25112017-1721 - Pratica Comune di Rimini n. 301609/2017)), integrata in data 11/01/2018, dalla Società AV GREEN 3 S.r.l. (C.F./P.IVA 02582880346), avente sede legale in Comune di Parma e impianto in Comune di Rimini via Fiumicino, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprendente i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue ex art.124 del D.Lgs.152/06;

DATO ATTO che la ditta esercita l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biogas) nell'impianto in Comune di Rimini, Santa Giustina, Via Fiumicino n. 12G;

DATO ATTO che la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in oggetto è stato autorizzato con Autorizzazione Unica D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. Provvedimento Servizio Progetti di Area vasta e Mobilità di sistema della Provincia di Rimini n. 15 del 05/12/2011 modificato con Provvedimenti n. 68 del 25/06/2013 e n. 857 del 6/05/2014;

DATO ATTO che l'Autorizzazione Unica D.Lgs.387/2003 e s.m.i è stata rinnovata con Determinazione Dirigenziale ARPAE n. 3896 del 21/07/2017;

DATO ATTO che l'Autorizzazione Unica D.Lgs.387/2003 e s.m.i comprende tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione ed esercizio dell'impianto, comprese le autorizzazioni ambientali;

RICHIAMATA la nota della Regione Emilia-Romagna PG 2015 0092011 del 12/02/2015 che chiarisce che le autorizzazioni ambientali contenute nell'Autorizzazione Unica D.Lgs.387/2003 devono essere rinnovate secondo le scadenze previste dal D.Lgs.152/06 con Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013;

DATO ATTO che allo scadere di un titolo abilitativo ambientale, ai sensi dell'art.3 del DPR 59/2013, i gestori degli impianti debbono presentare domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

DATO ATTO che il titolo abilitativo in scadenza per cui viene chiesto il rinnovo è l'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia;

DATO ATTO che l'impianto è soggetto ai seguenti titoli abilitativi ricompresi nell'AUA:

- autorizzazione agli scarichi di acque meteoriche di prima pioggia in pubblica fognatura art.124 del D.Lgs.152/06– di competenza comunale;
- comunicazione spandimento effluenti di cui all'art.112 del D.Lgs.152/06 – di competenza Arpa;
- autorizzazione emissioni in atmosfera art.269 del D.Lgs.152/06 – di competenza Arpa;
- impatto acustico L.447/95 - di competenza comunale;

DATO ATTO che il gestore dell'impianto, con nota acquisita dalla scrivente Agenzia con prot.207 in data 11/01/2018 dichiara che non sono state apportate modifiche impiantistiche e che i documenti trasmessi agli enti competenti in sede di Autorizzazione Unica sono da considerarsi tuttora validi;

RITENUTO opportuno convocare la Conferenza di Servizi in modalità sincrona ai sensi dell'art.14 ter della L.241/90 s.m.i. in ragione della particolare complessità del procedimento;

RICHIAMATO il verbale della Conferenza di Servizi inviato agli enti partecipanti con nota prot.n.3520 del 16/04/2018;

DATO ATTO delle risultanze della Conferenza di Servizi simultanea in modalità sincrona che si è svolta in data 08/03/2018, nell'ambito della quale, fra l'altro:

- constatata l'assenza del rappresentante dell'Azienda Ausl Dipartimento di Sanità pubblica, ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter della L.241/90 s.m.i., si è ritenuto acquisito favorevolmente il parere di competenza;
- il Comune di Rimini non ha espresso motivi ostativi in merito all'impatto acustico;
- il Comune di Rimini ha confermato il parere favorevole di HERA Spa in merito allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura (scarico denominato S01) di prot. n. 20420 del 26/02/2018 con le relative prescrizioni, di fatto rilasciando il titolo abilitativo di propria competenza;
- si è ritenuto in continuità con l'Autorizzazione Unica ex D.Lgs.387/2003 di non assoggettare all'autorizzazione ai sensi della DGR 286/16 lo scarico delle acque originate dal dilavamento dei piazzali B e C (denominati S02 e S03) in quanto su di essi non avvengono operazioni di movimentazione materiale;
- si è convenuto di confermare le prescrizioni gestionali per il contenimento degli impatti odorigeni già riportati nell'Autorizzazione Unica, riservandosi ulteriori prescrizioni anche nel corso di validità dell'AUA qualora vi si presentasse la necessità;
- si è convenuto, per quanto riguarda l'autorizzazione all'utilizzazione agronomica del digestato, che la Comunicazione tramite il Portale "Gestione Effluenti", adempia agli obblighi normativi come da indicazione della Regione Emilia-Romagna;

ACQUISITO con nota del Suap del Comune di Rimini di prot. 64083 del 05/03/2018 il Parere espresso da Hera SpA prot. n. 20420 del 26/02/2018, con prescrizioni relative allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (scarico S01);

ACQUISITO il parere di conformità urbanistica relativo all'impianto in oggetto del Comune di Rimini - Dipartimento - Territorio Settore urbanistico - Ufficio di Piano, pervenuto ad Arpa con prot. n. 2228 del 12/03/2018;

VISTO il parere del Comune di Rimini – Settore Urbanistica acquisito con prot. n.9943 del 17/10/2018 relativamente alla copertura del digestato solido prescritta dallo stesso Comune in sede di conferenza di Autorizzazione Unica D.Lgs.387/2003;

ACQUISITO con prot.11932 del 19/12/2018 il parere di Arpe Servizio territoriale che vede negativamente la proposta della ditta di copertura del digestato solido con telone appoggiato sul cumulo e riferisce che relativamente all'odore ci sono state 11 segnalazioni nel 2017 e nessuna nel 2018;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;

VISTE le Delibere di Giunta Regionale Emilia Romagna:

- n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- n. 286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- n. 1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte quinta;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e s.m.i. che detta i criteri e le prescrizioni per le autorizzazioni di carattere generale; (per particolari attività occorre citare la specifica delibera);

VISTA determinazione del direttore generale dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna n.4606 del 04/06/1999 che approva i criteri elaborati dal CRIAER per il rilascio alle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera;

VISTO il regolamento regionale 15 dicembre n.3 in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue;

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori;

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015";
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90";

DATO ATTO che ai sensi del D.Lgs.n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

RICHIAMATO il D.Lgs.n.33 del 14/03/2013, così come modificato dal D. Lgs.n.97 del 25/05/2016, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare gli artt. 23 e 40;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Società AV GREEN 3 S.r.l., in riferimento ai titoli abilitativi ambientali sopra richiamati nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Paganelli titolare di P.O. "Inquinamento idrico ed atmosferico";

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo al Legale Rappresentante della Società AV GREEN 3 S.r.l., avente sede legale in Comune di Parma, Via Calatafimi, 2 (C.F/P.IVA 02582880346) per l'esercizio dell'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biogas) nell'impianto in Comune di Rimini, santa Giustina, via Fiumicino n. 12G, fatti salvi i diritti di terzi;
2. La presente AUA comprende i seguenti titoli autorizzativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque prima pioggia ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. - di competenza comunale;
- autorizzazione emissioni in atmosfera/odorigene ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. - di competenza ARPAE-SAC;
- comunicazione spandimento ai sensi dell'art.112 del D.Lgs.152/06 - di competenza ARPAE-SAC;
- comunicazione ai sensi dell'art.8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, sotto riportate e contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- o l'**Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura (Parere di Hera Spa – Direzione Acqua di prot. 20426 del 26/02/2016);
- o l'**Allegato B** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera/odorigene;
- o La Società dovrà aggiornare il Portale "Gestione Effluenti" regionale ogni qualvolta si renda necessario ai sensi del Regolamento Regionale 15 dicembre 2017 n. 3 "Regolamento Regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";

3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art. 4. Costituisce modifica sostanziale:

- I. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o nuovi scarichi;
- II. ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- III. ogni modifica sostanziale delle operazioni di recupero dei rifiuti soggetta ad apposita comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

3c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5, del DPR n. 59/2013;

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

5. L'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;

6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

7. Per ARPAE i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento vengono svolti dal Servizio territoriale;

8. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;

9. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione a ARPAE- Sezione provinciale, AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica e Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;

10. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art. 4 comma 8 del DPR n. 59/2013 il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Rimini, Arpae Rimini, HERA S.p.A) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
11. Il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
12. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2016 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
13. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
14. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, e per quanto non diversamente espresso nel presente Provvedimento, sono fatti salvi tutti gli altri elementi, indicazioni e disposizioni contenuti nei Provvedimenti di Autorizzazione Unica dell'impianto, ex D.Lgs 387/2003 e s.m.i.;
15. Il presente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale disciplina esclusivamente i titoli abilitativi di cui al D.P.R. n. 59/2013, richiamati al punto 2;
16. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
17. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato



HERA S.p.A.
Direzione acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

ALLEGATO A

Spett.le/Egr.
COMUNE di RIMINI
Sportello Unico Attività Produttive
del Comune di RIMINI
Via Rosaspina, 7
47900 Rimini
sportello.unico@pec.comune.rimini.it

Modena, 26/02/2018
Prot. n. 20420

Fognatura e Depurazione Romagna
Servizio tecnico /FS

OGGETTO: **Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque di prima pioggia in fognatura:**

- Rif. pratica Hera n° 66/2017 Richiesta di parere Prot. 115819 del 30/11/2017;
- Rif. pratica SUAP 301609.

▪ Responsabile dello scarico	SOCIETA' AGRICOLA AV GREEN 3 srl
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA FIUMICINO, 12 - RIMINI
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	PRODUZIONE BIOGAS
▪ Potenzialità dell'insediamento	max 6 l/s; 30.000 mc/a dedotti
▪ Tipologia di scarico	Acque di prima pioggia
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura mista
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	VASCA DI ACCUMULO DI PRIMA E DI SECONDA PIOGGIA
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. RIMINI, VIA FIUMICINO, 6 SANTA GIUSTINA RIMINI

Valutata l'istanza **Vs rif. prot. 301609**

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) Sono ammessi, oltre allo scarico di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente quelli derivanti da: **acque di prima pioggia e di dilavamento generato dalle acque di seconda pioggia**. La miscela delle acque di scarico, viene inviata alla fognatura pubblica tramite impianto di sollevamento, con una portata che non potrà superare i **6 l/s complessivi**
- 2) Lo scarico, nei due pozzetti di campionamento, deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella B** del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 3) **Entro sei mesi** dall'ottenimento dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione di ciascuna tipologia di acqua scaricata, ad eccezione delle acque reflue domestiche, al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente.
- 4) **Il volume scaricato nella rete fognaria pubblica, non potrà eccedere i 6 l/sec complessivi**. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico.
- 5) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti ed accessori sulla linea di scarico delle acque meteoriche di piazzale:
 - pozzetto deviatore;**
 - vasca prima pioggia;**
 - comparto di disoleazione;**
 - Vasca di accumulo seconda pioggia/dilavamento**
 - pozzetti di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque di prima e di seconda pioggia) posti prima del sollevamento e costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo e individuati

mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

Ed inoltre:

Impianto di sollevamento (per l'inoltro dei reflui alla fognatura pubblica)

Misuratore di portata (sulla linea di mandata del sollevamento), approvato e piombato da Hera;

- 6) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to sopra potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.
- 7) La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
- 8) Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove.
- 9) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 10) Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
- 11) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 12) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 13) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 14) La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
- 15) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 16) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è stato redatto sulla base della planimetria della rete fognaria **Tav. 2 novembre 2017** contenuta nell'istanza che dovrà essere allegata all'atto autorizzativo e farne parte integrante.

Firmata digitalmente

Il Responsabile

Fognatura e Depurazione Romagna

Ing. Pierpaolo Martinini

ALLEGATO B

Condizioni

L'impianto è composto principalmente da:

- Tre trincee per lo stoccaggio delle biomasse agricole in entrata, con pareti in cemento armato e pavimentazione in conglomerato cementizio, per uno stoccaggio di circa 25.000 m³ di biomassa. Il percolato e le acque meteoriche di dilavamento sono raccolte tramite canaline in pozzetti per il successivo rinvio all'impianto (biodigestore). La copertura delle trincee avviene per mezzo di teli plastici fissati ai lati con sacchetti di sabbia;
- Alimentatore della biomassa (solid feeder): sistema di caricamento dal basso, a pavimento mobile, con volume di carico pari a 80 m³ per il caricamento del Digestore Primario. E' presente una griglia di raccolta alla base della rampa per il successivo convogliamento alla Prevasca;
- Pre-vasca (Buffer Tank): serbatoio circolare con soletta di copertura in C.A., con volume di lavoro pari a circa 150 m³. Dotata di almeno un miscelatore in modo da rendere omogeneo il materiale in ingresso prima dell'immissione nei digestori;
- Un digestore primario realizzato in conglomerato cementizio armato fuori terra del volume pari a circa 3.300 m³. Dotato di miscelatori e serpentine di riscaldamento;
- Post Digestore con accumulatore pressostatico da 500 m³, realizzato in conglomerato cementizio armato, fuori terra. Volume di lavoro pari a circa 3.300 m³;
- Cogeneratore di potenzialità termica nominale 2,4 MW, alimentato a biogas collocato all'interno di un container dedicato con insonorizzazione. Il modulo di cogenerazione oltre alla produzione di energia elettrica provvede al riscaldamento dei digestori; Il cogeneratore è dotato di catalizzatore ossidante per il trattamento dei gas di scarico;
- Un Separatore solido liquido: parte della frazione liquida viene fatta ricircolare all'interno dei digestori, mentre parte viene avviata alla vasca di stoccaggio finale (separato liquido). La parte solida del digestato viene invece avviata alla platea del separato solido;
- Area di stoccaggio digestato: costituita da due vasche per la frazione liquida ed una platea per il separato solido. Le due vasche di accumulo a cielo aperto hanno capacità complessiva di 9.174 m³ di volume e stoccano il digestato liquido (quantità annua di ca. 12.000 m³). La platea in cemento armato, di 300 m² per lo stoccaggio del digestato solido è dotata di pozzetti di raccolta del percolato e successivo rinvio all'impianto (biodigestore), ed è realizzata vicino alle vasche di stoccaggio, utilizzando pareti divisorie in comune, garantendo uno stoccaggio di circa 1.200 m³;
- Torcia: in caso di indisponibilità del motore e sovrapressioni sulla linea del biogas, quest'ultimo viene deviato nella torcia, costruita in acciaio inossidabile e dotata di sistema di accensione automatica; sistema di controllo per presenza fiamma; protezione antivento; pannello di controllo per funzionamento automatico;
- Stazione di pompaggio: per la movimentazione dei liquidi necessario per gestire l'alimentazione e il ricircolo dei materiali all'interno dell'impianto stesso;
- Sistema di compressione e deumidificazione del biogas;

Le emissioni convogliate provengono dal Cogeneratore (E1) e dalla Torcia (E2);

Il cogeneratore alimentato a biogas, avendo una potenzialità termica nominale pari a 2,4 MW è classificato come "Medio impianto di combustione esistente" ai sensi dell'art.268 lettera gg-bis del D.Lgs.152/06 (modifica introdotta con il D.Lgs.15/11/2017 n.183). La modifica normativa prevede che la suddetta tipologia di impianti sia soggetta all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06, escludendola dalla lista degli impianti in deroga di cui all'All.IV parte I della parte V del decreto (art.,272 comma 1). La stessa modifica prevede l'adeguamento ai valori limite di emissione non inferiori a quelli dell'allegato I parte V del D.Lgs.152/06 o ai valori limite regionali a partire dal 1° gennaio 2030. Nel frattempo è comunque tenuto a rispettare i limiti di cui alla DGR 1496/2011 già riportati nel Provvedimento di AU n.3896 del 21/07/2017 ex D.Lgs.387/2003;

Le emissioni diffuse/odorigene provengono in special modo dall'area di stoccaggio del digestato solido e liquido, e dalle trincee di stoccaggio delle biomasse in ingresso all'impianto;
La ditta ha effettuato le campagna di rilevamento delle emissioni odorigene come prescritto nell'Autorizzazione Unica (D.Lgs.387/03) inviando il report agli Enti competenti;

PRESCRIZIONI:

EMISSIONI CONVOGLIATE

E1 – COGENERATORE

Portata massima 4.000 Nm³/h
Altezza minima 10 m

Inquinanti e limiti da rispettare ai sensi della D.G.R. 1496/2011, del Decreto 19 Maggio 2016 n. 118 e All.I parte V del D.Lgs.152/06 punto 1.3:

Inquinanti	Valore limite (espresso in mg/Nm ³ e riferito al 5% di O ₂)
Polveri	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale) Escluso il metano	100 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	450 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	350 mg/Nm ³ (a partire al 01/01/2030: 60 riferito al 15% di O ₂)
Monossido di Carbonio	500 mg/Nm ³
Composti organici del Cloro (espressi come HCl)	10 mg/Nm ³

Autocontrolli: Ai sensi dell'All.X parte II Sezione 6 "caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas" punto 3.2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Parte V, dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo annuale delle emissioni in atmosfera per la verifica del rispetto dei limiti; la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro, tenuto a disposizione delle Autorità di controllo. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;

Il biogas prodotto (di cui all'All.X alla parte V) deve avere un contenuto massimo di composti solforati espressi come solfuro di idrogeno non superiore allo 0,1% v/v.

E2 - TORCIA

si prescrive quanto segue:

- La torcia deve essere in grado di assicurare un'efficienza minima di combustione del 99% espressa come rapporto fra CO²/(CO²+CO).
- La ditta è tenuta alla registrazione dei periodi di funzionamento della torcia in un apposito registro, firmato dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo; sullo stesso registro dovranno essere registrate le manutenzioni effettuate al fine di garantirne il regolare funzionamento;

EMISSIONI DIFFUSE

Si richiamano le prescrizioni gestionali già impartite con il provvedimento della Provincia di Rimini n.68 del 25/06/2013 alla sezione ODORI e della determina dirigenziale Arpae n.3896 del 21/07/2017 al punto 5 lettere a, b, c, d, e;

- La ditta è tenuta a comunicare preventivamente a Comune di Rimini ed Arpae ogni intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria che possa provocare effetti odorigeni;

Altre prescrizioni:

a) Durante i rilevamenti alle emissioni devono essere determinate, con riferimento ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione o comunque espressamente previsti nelle specifiche prescrizioni tecniche. Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico.

b) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

c) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione. Le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni" indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% e per metodi automatici un'incertezza pari al 10%.

d) Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura, (cioè l'intervallo corrispondente a "risultato misurazione meno incertezza di misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

e) I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria all'esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI EN 15259 e UNI EN 13284-1 e UNI EN 16911-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera).

f) E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

g) I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 ss.mm.ii. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La

postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

h) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06.

i) Al fine di rendere agevole l'identificazione di ogni singolo punto d'emissione appartenenti alle varie linee di produzione dei diversi reparti, si prescrive l'adozione di apposita cartellonistica recante l'esatta denominazione del punto d'emissione.

Condizioni di normalizzazione dei risultati

Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni da confrontare con i limiti di emissione, sono determinate alle seguenti condizioni:

- Temperatura 273°K
- Pressione 101.3 kPascal
- Gas secco
- Ossigeno di riferimento, si riferisce al tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento derivante dal processo (art.271 comma 12 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.):

$$E = [(21 - O_2) / (21 - O_{2M})]^* E_M$$

dove:

E_M = concentrazione misurata

E = concentrazione

O_{2M} = tenore di ossigeno misurato

O_2 = tenore di ossigeno di riferimento

Misurazione delle emissioni con metodi discontinui di prelievo ed analisi:

I metodi suggeriti ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nella successiva tabella; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente Arpa.

La metodica da utilizzare deve comunque essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI – UNI EN – UNI EN ISO – UNICHIM); nel caso non sia nota l'incertezza di misura, essa dovrà essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non dovrà essere superiore al 30% del valore limite stesso; nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN ISO 13284-1:2003 UNI EN ISO 16911 UNI EN 15259
Portata volumetrica - Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911 (*) ISO 14164:1999 UNI 10169
Determinazione Polveri o Materiale particellare	UNI EN 13284-1:2003 (*) ISO 9096
Determinazione del Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2006 (*) ISO 12039:2001 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, ossido di Zirconio, UV, IR, FTIR, ecc...)
Determinazione del Monossido di Carbonio	UNI RN 15058:2006 CO (*) ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Determinazione degli Ossidi di azoto (NO ₂)	UNI EN 14792:2006 (*) ISTISAN 98/2 (All. 1 D.M. 25/08/2000) UNI 10878 ISO 10849 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Determinazione degli Ossidi di zolfo (SO ₂)	UNI EN 14791:2006 (*) ISTISAN 98/2 (All. 1 D.M. 25/08/2000) UNI 10393 ISO 7935 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

Determinazione composti organici volatili espressi come C.O.T. con esclusione metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140
Determinazione composti organici volatili (COV): il metodo è da utilizzare qualora si debbano identificare e determinare i singoli composti	UNI EN 13649:2002 (*)
Acido Cloridrico	UNI EN 1911:2010 (*) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)

(*) I metodi contrassegnati sono metodi di riferimento e devono essere utilizzati per le verifiche previste sui Sistemi di monitoraggio delle emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE), oltre che nei casi di fuori servizio degli stessi per la verifica di conformità di misure discontinue.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.